

MANSIONARIO INTERNO SUGLI ADEMPIMENTI E SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI SUOI ORGANISMI

TITOLO I

CONSIGLIO NAZIONALE

Art 1 – Il Consiglio Nazionale viene convocato dal Presidente, di norma una volta al mese. E' ammessa la partecipazione di parte o della totalità del consiglio in videoconferenza con le modalità definite da separato Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art 2 – Le sedute del Consiglio Nazionale si svolgono di norma in Roma nella propria sede, tuttavia possono essere indette anche in altro luogo o senza uno specifico luogo per quelle che si svolgono in videoconferenza.

Art 3 – La convocazione sarà inviata all'indirizzo dei Consiglieri Nazionali con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata a mezzo e-mail, o altra modalità tracciabile e dovrà indicare la modalità della seduta, il luogo (se non organizzate in videoconferenza), la data, l'ora, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

In casi di particolare urgenza o di conferma di riunioni già programmate l'invio dell'ordine del giorno potrà essere effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, entro il termine di giorni cinque sulla data stabilita.

Art 4 – La richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale può essere avanzata al Presidente, a mezzo e-mail o altra modalità tracciabile, da almeno cinque Consiglieri, specificando gli argomenti da trattare. In caso di mancato accoglimento della richiesta, decorso il termine di giorni dieci dal ricevimento della richiesta di convocazione, il Consiglio Nazionale può essere convocato dai cinque Consiglieri nei modi di cui agli artt. 2 e 3.

Art. 5 - Alle sedute di Consiglio partecipa il Direttore del CNPI per la verbalizzazione della seduta e, su richiesta, può essere invitato ad intervenire per fornire informazioni e chiarimenti utili ad agevolare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 6 - Può essere invitato dal Presidente ad intervenire qualunque altro soggetto che il Consiglio Nazionale ritenga utile.

Art. 7 - Il Presidente presiede la riunione di consiglio, in sua assenza assume la presidenza della riunione il Vicepresidente.

Art. 8 - Lo svolgimento dei punti dell'ordine del giorno segue la numerazione attribuita, in caso di necessità può essere proposta la variazione dell'ordine di trattazione. Possono altresì essere proposte, anche a maggioranza, aggiunte e/o variazioni dell'ordine del giorno, purché siano presenti tutti i consiglieri.

Art. 9 - Il Presidente invita il Consigliere relatore dell'argomento all'ordine del giorno ad illustrarlo, seguono gli interventi dei consiglieri che hanno richiesto la parola sull'argomento, al termine, se

richiesto dall'argomento si passa al voto che viene sempre effettuato, salvo votazioni per le quali venga espressamente richiesto e accordato il voto segreto, in modalità palese.

Art. 10 - Il Presidente, qualora ragioni di opportunità lo richiedano, può contingentare il numero e la durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 11 – Ogni Consigliere può presentare mozioni dirette a promuovere la discussione su un argomento di particolare interesse per la Categoria, purché connesso ad uno degli argomenti all'ordine del giorno. Normalmente al termine della discussione è prevista una espressione di voto del consiglio.

Art. 12 - La mozione è presentata per iscritto dal proponente e messa agli atti del consiglio.

Art. 13 - Secondo l'ordine della loro presentazione, le mozioni vengono esaminate e poste in votazione nella seduta di consiglio.

Art. 14 – Delle sedute viene redatto verbale sintetico, a cura del Direttore, che viene portato all'approvazione nella seduta successiva.

Art. 15 - Ogni Consigliere può richiedere che una o più sue dichiarazioni siano riportate nel verbale in maniera letterale. In questo caso lo richiede preliminarmente, ne fornisce una copia scritta o la detta al momento.

Art. 16 - A supporto del verbale può essere utilizzata la registrazione della seduta, anche per un riscontro della verbalizzazione. Dopo l'approvazione del verbale la registrazione viene distrutta.

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale, ogni qualvolta si renda necessario, convoca assemblee consultive con le rappresentanze di tutti gli organismi territoriali della Categoria; le modalità di convocazione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento delle assemblee dei presidenti vigente al momento della convocazione.

Art. 18 – Il Consiglio Nazionale, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento, periodicamente e, comunque, in sede di approvazione del bilancio, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

TITOLO II

ORGANI DEL CNPI

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 19 – Ha la rappresentanza politica e legale della Categoria e del Consiglio Nazionale.

È delegato alla firma di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Per tutti gli altri atti che esulano dalla ordinaria amministrazione, egli dovrà preventivamente chiedere una delibera di Consiglio.

Nel caso di comprovata urgenza egli può agire dopo aver consultato i Consiglieri Nazionali.

Le decisioni e l'operato in regime d'urgenza sono sottoposti a ratifica dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile.

Art 21 – Per una conduzione collegiale del Consiglio Nazionale informa lo stesso ed è informato su ogni azione e attività che riguardi la Categoria.

Art 22 – Convoca il Consiglio, di norma, una volta al mese, ovvero ogni qualvolta lo giudichi opportuno. La convocazione dovrà essere effettuata nei modi di cui all'art 3.

Art 23 – Cura i rapporti con gli organi nazionali e comunitari e con gli altri Enti e istituzioni che di volta in volta si rendessero necessari e, ove possibile, in caso di incontri, predispone la partecipazione di altri componenti del Consiglio Nazionale.

Per i rapporti con le Regioni ordinarie e speciali, per gli argomenti di legislazione concorrente che andassero ad incidere con le attività e le competenze dei Periti Industriali, egli si farà coadiuvare dai rappresentanti territoriali di categoria che appartengono alla relativa Regione o Provincia Autonoma.

Art 24 – Cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale.

Art 25 – È informato costantemente da tutti i Consiglieri Nazionali, nonché dai Coordinatori dei Gruppi di Lavoro di ogni rapporto o azione operata, relativamente ai problemi trattati.

Art 26 – Può delegare i Componenti del Consiglio Nazionale per partecipare a riunioni riguardanti interessi e problemi della Categoria.

Art 27 – Dispone dell'utilizzo dei Consulenti esterni e ne stabilisce le priorità nello svolgimento della loro attività in accordo con il Consigliere Segretario.

Art 28 – Effettua tramite il Consigliere Segretario e il Direttore, l'evasione della corrispondenza, interessando per argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro, i singoli Consiglieri Nazionali o direttamente gli uffici di Segreteria.

TITOLO III

VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 29 - Ha il compito di coadiuvare il Presidente e di assumerne le funzioni in sua assenza o impedimento essendone sempre informato sulle azioni e strategie in itinere.

Art. 30 - Informa tempestivamente il Presidente del suo operato per dividerne gli obiettivi e le strategie in un'azione sinergica, di supporto e di affiancamento.

Art. 31 - Condivide e collabora con il Presidente sulla scelta delle strategie di comunicazione per la promozione e la valorizzazione dell'immagine del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato, coordinandone le attività finalizzate a tale scopo.

TITOLO IV

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Art 32 – È il Consigliere Nazionale che si fa tramite delle volontà del Consiglio Nazionale e ne cura la regolare esecuzione Per le attività che coinvolgono la struttura operativa degli uffici opera in coordinamento con il Direttore.

Art 33 – Cura i verbali ed i relativi allegati delle sedute del Consiglio Nazionale assieme al Presidente, e, se possibile, ne trasmette copia ai singoli Consiglieri contestualmente all’invio della convocazione della successiva seduta del Consiglio Nazionale.

Art 34 – È informato dei lavori dei Gruppi di Lavoro e fornisce ai Coordinatori ogni corrispondenza e notizia pervenuta al Consiglio Nazionale riguardante l’attività e la competenza dei Gruppi di Lavoro stessi.

Art 35 – Coadiuvando il Presidente nell’evacuazione della corrispondenza interessando per argomenti di competenza i coordinatori dei Gruppi di Lavoro o i singoli Consiglieri Nazionali.

Art 36 – Segue la stampa e gli atti parlamentari d’interesse della Categoria e tiene costantemente informati il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri Nazionali delegati per competenza.

Art 37 – Riferisce al Consiglio sull’andamento della riscossione dei contributi da parte dei Collegi, sollecita il pagamento ai ritardatari e propone le azioni idonee nei confronti dei morosi.

Art 38 – Cura le richieste di rimborso dei Consiglieri, le fatture relative alla gestione degli Uffici del Consiglio Nazionale, gli stipendi del personale dipendente, le parcelle dei Consulenti esterni e le trasmette al Presidente, che provvede alla liquidazione.

Art 39 – Cura la contabilità del Consiglio Nazionale per la formulazione dei bilanci e per la verifica periodica attuativa.

TITOLO V

CONSIGLIERE NAZIONALE

Art 40 – Opera nell’interesse della Categoria. In caso di delega ufficiale, su specifici argomenti, rappresenta il Consiglio Nazionale. Agisce in stretto coordinamento con il Presidente sulle problematiche che non sono oggetto di specifiche deleghe.

Art 41 – Dei suoi spostamenti per incontri con le rappresentanze del proprio Ordine d’iscrizione informa anticipatamente il CNPI non maturando il diritto a percepire né la diaria né il rimborso spese. Dei suoi spostamenti per incontri gli altri Ordini territoriali informa il Presidente del CNPI maturando unicamente il diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute nell’ambito dei tetti di spesa decisi dal consiglio.

Dei suoi spostamenti per incontri in rappresentanza del CNPI, fuori dalla sede del CNPI, dev’essere preventivamente autorizzato dal Presidente maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese nell’ambito dei tetti di spesa decisi dal consiglio.

Per le attività svolte presso la sede del CNPI comunicherà preventivamente alla segreteria la propria presenza maturando il diritto a percepire sia la diaria che il rimborso spese nell’ambito dei tetti mensili del numero di diarie e dei tetti di spesa decisi dal consiglio.

Art 42 – Informa tempestivamente il Presidente del suo operato e redige relazione scritta, anche sintetica, per ogni attività svolta. Può proporre al Presidente argomenti da inserire nell’ordine del giorno della seduta di Consiglio Nazionale.

Art 43 – Può disporre dell'utilizzo dei Consulenti esclusivamente tramite il Presidente o il Consigliere Segretario.

TITOLO VI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Art 44 – Il Presidente, Il Vice Presidente, il Consigliere Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza con il compito di predisporre, coadiuvati dal Direttore, la fase istruttoria di ogni argomento che sarà sottoposto all'esame del Consiglio Nazionale.

Art 45 – Detta istruttoria, normalmente, è messa a disposizione dei Consiglieri contestualmente all'invio della convocazione al fine di offrire una maggiore conoscenza sugli argomenti in discussione. In ogni caso la documentazione di supporto all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.

All'ufficio di presidenza partecipa il Presidente della Fondazione Opificium su richiesta del Presidente.

TITOLO VII

GRUPPI DI LAVORO

Art 46 – L'attività del Consiglio Nazionale può essere svolta con l'ausilio di Esperti, normalmente segnalati dai territori, nei settori di competenza professionali e/o aree tematiche da nominare all'interno di Gruppi di Lavoro secondo necessità. Un Consigliere Nazionale ricopre la funzione di Coordinatore del Gruppo e lo presiede. Viene quindi istituito dal Consiglio Nazionale un elenco di esperti suddiviso tra le varie competenze professionali e/o aree tematiche all'interno del quale il Consigliere Coordinatore può utilizzare fino a tre Esperti Operativi per lo svolgimento delle specifiche attività affidate al Gruppo di Lavoro assegnato.

Art. 47 - I Gruppi di Lavoro sono istituiti con delibera di Consiglio Nazionale. Alle riunioni dei Gruppi partecipano i Consiglieri Nazionali che siano stati motivatamente invitati dal Coordinatore. Nel caso ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Nazionale potrà, in qualsiasi momento, sostituirne i Componenti.

Art 48 – I Gruppi di Lavoro sono convocati dal Coordinatore anche in via telematica, d'intesa con il Presidente, ogni qualvolta lo ritenga funzionale alla propria attività e comunque di norma due volte l'anno, tramite e-mail o altra modalità tracciabile, che rechi il luogo, il giorno e l'ora, nonché l'ordine del giorno della seduta, da inviare con almeno dieci giorni di anticipo.

I Gruppi di Lavoro possono essere convocati, in caso di motivata urgenza, dal Coordinatore o dal Presidente, con un preavviso di 5 giorni.

Qualora la convocazione sia inoltrata direttamente al Componente del Gruppo di Lavoro, una copia va comunque inviata all'Ordine di appartenenza.

I Gruppi di Lavoro si riuniscono presso la sede del Consiglio Nazionale e, se richiesto da particolari circostanze, in altre sedi. Ai fini di un contenimento dei costi relativi agli spostamenti, va sempre data priorità allo svolgimento delle riunioni per via telematica.

Art. 49 - È compito dei Gruppi di Lavoro svolgere tutte le necessarie incombenze del settore assegnato nell'interesse della Categoria, nell'ambito dei programmi deliberati dal Consiglio Nazionale, in particolare:

- supportano l'attività del CNPI per la formulazione dei pareri sui progetti di legge e regolamenti;
- supportano l'attività del CNPI sull'interpretazione delle norme di legge e di regolamento;
- formulano proposte per le specifiche attività del perito industriale;
- collaborano alla realizzazione dei progetti e programmazioni deliberate dal consiglio

Art 50 – Delle riunioni deve essere steso un verbale, a cura del Coordinatore, da conservare nell'archivio del CNPI a cura del Direttore.

Art 51 – Le proposte avanzate dai Gruppi di Lavoro sono sottoposte all'attenzione del Consiglio Nazionale il quale si esprime in merito. In caso di accoglimento darà concreta attuazione alle proposte, nel rispetto dei programmi e degli obiettivi precedentemente definiti.

Art 52 – Per programmare l'attività economica del Consiglio Nazionale, ogni Coordinatore deve presentare entro il mese di settembre dell'anno precedente il preventivo di spesa per la funzionalità del proprio Gruppo, giustificato da un programma di lavori che deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.

Art 53 – Al termine dell'attività o almeno annualmente il Coordinatore deve presentare una relazione scritta riepilogativa sul programma e sulle attività del proprio Gruppo. Sulla stessa si pronuncerà il Consiglio Nazionale.

L'assenza della relazione rappresenta un giustificato motivo di decadenza del Coordinatore.

Art 54 – Il Coordinatore può disporre dell'utilizzo dei Consulenti esterni esclusivamente tramite il Presidente o il Consigliere Segretario.